



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE (CPA)

EDIZIONE DEL 1° GENNAIO 2006

Le condizioni seguenti si applicano in deroga alle condizioni generali d'assicurazione (CGA) previste dall'assicurazione contro gli infortuni complementare alla LAINF :

I. INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1.1 – Guadagno assicurato

Il guadagno assicurato è quello determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera nell'assicurazione contro gli infortuni LAINF.

Articolo 1.2 – Persone assicurate

È assicurato l'intero personale di un'azienda vincolata al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), che è soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

II. INDENNITÀ GIORNALIERA

Articolo 2.1 – Prestazioni versate

Persone **senza** obbligo di mantenimento

In caso di infortunio professionale e non professionale: l'80% del guadagno assicurato il 1° e il 2° giorno successivi all'infortunio.

Persone **con** obbligo di mantenimento

In caso di infortunio non professionale: l'80% del guadagno assicurato il 1° e il 2° giorno successivi all'infortunio.

In caso di infortunio professionale: il 100% del guadagno assicurato il 1° e il 2° giorno successivi all'infortunio; il 20% del guadagno assicurato a partire dal 3° giorno successivo all'infortunio durante il periodo stabilito nel CCNL.

Articolo 2.2 – Occupati a tempo parziale

In caso di infortunio non professionale, le persone impiegate presso diversi datori di lavoro che lavorano meno di 8 ore alla settimana presso ciascuno di essi beneficiano comunque della copertura assicurativa per la perdita di guadagno subita nell'azienda assicurata, per la durata dell'obbligo di continuare a versare il salario da parte dello stipulante ai sensi dell'art. 324a CO.

Articolo 2.3 – Ricadute e conseguenze tardive di infortuni precedenti

In caso di ricadute e conseguenze tardive di infortuni precedenti che non rientravano nella copertura assicurativa o per i quali l'assicurazione precedente non è più tenuta a corrispondere prestazioni, HOTELA versa, in caso di incapacità al lavoro dell'assicurato, il guadagno conseguito nell'azienda assicurata, per la durata dell'obbligo di continuare a versare il salario da parte dello stipulante ai sensi dell'art. 324a CO.

Segue

Articolo 2.4 – Inizio dell'attività

Se, a causa dell'infortunio subito, l'assicurato non ha potuto iniziare l'attività e nemmeno mettersi in viaggio per recarsi presso il posto di lavoro, HOTELA versa, in mancanza di una copertura assicurativa obbligatoria ai sensi della LAINF, il salario per la durata dell'obbligo di continuare a versare il salario da parte dello stipulante ai sensi dell'art. 324a CO. La copertura presuppone che l'infortunio si sia verificato successivamente alla data di assunzione presso l'azienda assicurata.

Articolo 2.5 – Salario eccedente

Le parti di salario che eccedono il massimo LAINF sono coperte al 90% per tutta la durata prevista dall'art. 324a CO.